

(N. 465)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DELL' 11 GIUGNO 1949

Variazioni nella misura della ritenuta sugli assegni di pensione agli invalidi di guerra fruanti di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra o di altre Amministrazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, i mutilati ed invalidi di guerra, ove abbiano bisogno di assistenza ospedaliera, vengono accolti in luoghi di cura e di ricovero per interessamento dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra o di altre Amministrazioni, che provvedono al pagamento delle relative rette.

In tal caso gli assegni di cui sono in godimento gli interessati vengono sottoposti a ritenuta in misura non superiore a lire dodici giornaliere, in base all'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Tale ritenuta viene destinata all'Opera Nazionale Invalidi di guerra o alle Amministrazioni che sostengono la spesa di ricovero.

L'Opera Nazionale, con deliberazione in data 8 maggio 1948, ha chiesto che il limite massimo della ritenuta, di cui al citato articolo 17 del regio decreto 1491, sia elevato a lire centoventi giornaliere al fine di alleviare il rilevante onere che incide sul proprio bilancio.

Pur convenendo pienamente nella necessità di rivedere la misura della ritenuta, si ritiene

tuttavia che la cifra proposta sia inadeguata all'onere effettivamente ricorrente per il ricovero, tenuto conto che l'onere stesso è notevolmente superiore ad essa e che agli invalidi di guerra sono stati già aumentati gli assegni accessori di superinvalidità, di cura e di cumulo.

Al riguardo è da tener presente che in favore degli invalidi per demenza ricoverati in luogo di cura, per i quali era prevista nella legislazione di anteguerra la medesima ritenuta nella misura di lire dodici giornaliere (articolo 22 del regio decreto 27 maggio 1926, n. 928), la ritenuta stessa è stata elevata, con il decreto legislativo 30 agosto 1947, n. 1175, ad un terzo degli assegni complessivi spettanti all'invalido.

Alla stessa misura si ritiene, pertanto, di dover stabilire la ritenuta prevista dall'articolo 17 — penultimo comma — del citato regio decreto 1491.

In relazione a quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge che mi onoro di sottoporre, Onorevoli Senatori, alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il penultimo comma dell'articolo 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 è modificato come segue:

« Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 o di altre Amministrazioni, gli assegni complessivi di pensione ad esso spettanti sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo degli assegni stessi ».

## Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica dalla prima rata della pensione di guerra con scadenza successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.